

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **402/1989** (ECLI:IT:COST:1989:402)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **17/05/1989**; Decisione del **05/07/1989**

Deposito del **13/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/07/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13519**

Atti decisi:

N. 402

ORDINANZA 5-13 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 (R.O. n. 56 del 1989), nel procedimento tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S., diretto ad ottenere la integrazione del trattamento minimo della pensione di reversibilità, siccome titolare di una pensione di reversibilità e di una pensione di vecchiaia, entrambe a carico della gestione commercianti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nelle parti in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto si verifica disparità di trattamento nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e contemporaneamente una pensione di reversibilità e per i quali è ammessa la integrazione al minimo;

che lo stesso Pretore di Siena, con ordinanza di pari data (R.O. n. 57 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta di invalidità erogata dalla medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito, in riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, fra la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e contemporaneamente una pensione di reversibilità;

Considerato che i due giudizi siccome prospettano questioni connesse vanno riuniti e decisi con lo stesso provvedimento;

che la norma denunciata è stata già dichiarata, da questa Corte, costituzionalmente illegittima nelle parti censurate, rispettivamente con sentenza n. 179 del 1989 e n. 250 del 1989;

che, pertanto, siccome la norma è stata già espunta dall'ordinamento giuridico le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili e va emessa declaratoria in tal senso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di

Siena con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenze nn. 179 e 250 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.